

Verifica progetti, nuovo mercato

Con le norme di attuazione scatta l'obbligo di validare gli elaborati
Per le opere sotto i 20 milioni saranno ammessi anche professionisti e società di ingegneria

di **Valeria Uva**

Con il Regolamento di attuazione del Codice degli appalti varato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 luglio si apre un nuovo promettente settore di sviluppo per professionisti, società di ingegneria e società di validazione dei progetti.

Tra gli elementi più innovativi del Regolamento, infatti, c'è la disciplina di un obbligo, rimasto finora lettera morta: quello della validazione dei progetti. Un controllo che punta a monitorare, tra l'altro, la completezza della progettazione, la minimizzazione del rischio di varianti e l'adeguatezza dei prezzi. Per i liberi professionisti e le società di ingegneria rappresenterà un nuovo mercato. La stazione appaltante può infatti decidere di affidare la validazione all'esterno in caso di carenza di organico qualificato.

Validazione interna

Se non c'è carenza d'organico il controllo va svolto internamente. Per i piccoli appalti (un milione per opere puntuali e cinque per opere a rete) la verifica può essere fatta dal responsabile del procedimento o dagli uffici tecnici. Per lavori fino a 20 milioni possono intervenire gli uffici tecnici. In questo caso, se il progetto è stato fatto internamente, l'ufficio tecnico deve avere un sistema di controllo interno della qualità. Se invece si tratta di un progetto esterno non serve. Sopra i 20 milioni la stazione appaltante deve essere accreditata e affidare la validazione a un Organismo di ispezione cosiddetto di Tipo B. Come verrà retribuito questo lavoro? Il punto di riferimento è la tabella B6 del Dm 4 aprile 2001, ma il Regolamento non mette alcun limite alla «generosità» della stazione appaltante: si parla di un compenso «rapportato alla tabella B6, nella misura individuata da ogni stazione appaltante».

Validazione esterna

In questo caso ci si può affidare al mercato. Che anche qui è diviso in due fasce. Le opere sopra i 20 milioni sono state riservate agli organismi di ispezione di Tipo A e di Tipo C. I primi sono: organismi di parte terza accreditati in base alle norme En Iso/Iec 17020 (gli attuali Odi accreditati dal Sincert).

Il tipo C comprende le società di ingegneria, gli studi singoli o associati in tutte le forme previste con accreditamento En Iso/Iec 17020 o Uni En Iso 9001/2000. Le società devono garantire la separazione tra il ramo "progettazione" e quello "verifica". Ma il Regolamento spalanca poi alle migliaia di ingegneri, architetti e piccole società il vasto mercato delle validazioni per opere sotto i 20 milioni al quale si può accedere a condizione di avere la certificazione di qualità Iso 9001, emessa in modo da garantire «l'assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le attività ispettive e altre attività con queste potenzialmente conflittuali». In altre parole, occorre separare la divisione "verifica" da quella che fa attivamente progettazione. Sotto il milione di euro la certificazione di qualità non è necessaria. Anche in questo caso i compensi saranno determinati con la tabella B6 che servirà a fissare la base di gara. Ad accreditare le strutture sarà il Servizio tecnico del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

All'articolo 47 il Regolamento fissa anche i requisiti per la partecipazione alle gare. Il fatturato globale deve essere almeno pari a due volte l'importo a base di gara e deve essere realizzato negli ultimi cinque anni. In più bisogna aver svolto, sempre nell'ultimo quinquennio due servizi di verifica di importo ciascuno pari ad almeno la metà di quello in asta. Tutti questi requisiti subiscono un ammorbidimento nella fase d'avvio: ammessi nel conteggio anche i servizi di progettazione, direzione lavori e collaudo.